

**Punto 7: Istanza di compensazione per maggiori costi presentata dalla Fosteel s.r.l. con riguardo al contratto per l'esecuzione della fornitura di raccorderia a saldare e giunti dielettrici.
Determinazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente dà lettura della nota n. 914/2021 del 30.12.2021 qui di seguito riportata: *“Com'è noto, di seguito all'esperimento di apposito sondaggio di mercato, con provvedimento adottato da codesto C.d.A.*

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom left corner of the page.

nel corso dell'adunanza del 28/09/2020, è stato disposto l'affidamento in favore della Fosteel s.r.l., con sede in Gravina in Puglia (BA), della fornitura di raccorderia a saldare e giunti dielettrici, relativa al fabbisogno 2020/2021, per l'importo complessivo di € 24.210,48 oltre IVA.

Il relativo contratto, stipulato il 14/10/2020, prevedeva, in capo alla Committente, la facoltà di esercizio (entro il 15/09/2021) dell'opzione per la fornitura relativa al fabbisogno 2022, per un importo presunto di € 17.222,69 oltre IVA e, con delibera di codesto C.d.A. del 14/7 u.s., è stato autorizzato l'esercizio integrale di tale opzione.

Si fa presente che, di seguito alla nota prot. 14972/APP del 22/07/2021, con cui gli uffici hanno notificato alla Fosteel s.r.l. l'esercizio della suddetta opzione, l'operatore economico, con pec del 5/8 u.s., ha evidenziato quanto segue: "...a causa della variazione in aumento delle materie prime, non potremo rispettare i prezzi così come indicati in sede di gara. Pertanto, anche se accettato l'ordine in piattaforma telematica, siamo costretti a rinunciare alla fornitura, salvo rettificare prezzi unitari".

In riscontro alla suddetta mail, con nota di pari data, nell'invitare la citata Società a dar seguito alla fornitura, si è rammentato alla stessa l'impegno assunto al mantenimento dei prezzi di aggiudicazione, tenuto conto della dichiarazione resa in occasione della procedura esperita a settembre 2020 ("...dichiara di ...aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito"). Con la medesima nota, gli uffici hanno comunque prospettato la verifica che sarebbe stata condotta, di seguito all'emanazione del decreto ministeriale di compensazione dei prezzi di cui all'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla possibile applicazione dello stesso agli aumenti intervenuti nelle forniture oggetto di opzione e ciò è stato ribadito, con la nota prot. 17588/APP del 7/9 u.s, resa in riscontro alla comunicazione del 31/8 u.s., con cui la Fosteel s.r.l. ha formalmente richiesto di "... di poter rientrare nello speciale meccanismo della compensazione, previsto dall'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106....".

Successivamente, in data 30/09/2021, il citato operatore economico ha regolarmente consegnato il materiale oggetto dell'opzione contrattuale innanzi detta, rinnovando, con nota del 9/12 u.s., la richiesta di compensazione precedentemente formulata ed allegando alla stessa la documentazione comprovante gli aumenti registrati.

Orbene, si fa presente che, di seguito all'esame del decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture di cui all'art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, l'istanza formulata dalla Fosteel s.r.l. non appare accoglibile, poiché l'ambito di applicazione dello speciale meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dal legislatore risulta limitato agli appalti di lavori.

Va, tuttavia, riconosciuto il carattere eccezionale degli aumenti delle materie prime verificatosi e, a tal riguardo, si richiamano le considerazioni riportate nella nota prot. 905/2021 del 28/12/2021, formulata

con riguardo all'istanza di revisione prezzi prodotta dalla Sensornet s.r.l., in relazione al contratto in essere per i servizi di telelettura/telegestione nell'ambito del cd lotto 2 della città di Bari. In particolare, si ribadisce che l'entità del fenomeno inflattivo in corso, di natura oggettivamente imprevedibile, in quanto determinato dalla particolare congiuntura conseguente alla pandemia da Covid-19, è notevolmente superiore alle ordinarie oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni del mercato e, come tale, si pone ben al di là della fisiologica alea contrattuale.

Va, inoltre, rimarcata l'esigenza di preservare il rapporto con la Fosteel s.r.l., che, quale fornitore storico di materiale specifico del settore gas, ha sempre garantito serietà e correttezza nell'esecuzione contrattuale.

Pertanto, anche per il contratto in questione, in assenza di una clausola di revisione prezzi, appare opportuno il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dall'appaltatore, mediante ricorso alla previsione di cui all'art. 106 co. 1 lett. c), che offre alle stazioni appaltanti la possibilità di apportare modifiche al contratto in ragione di eventi non predeterminabili, quale quello in questione. In particolare, come evidenziato con la citata nota prot. 905/2021 del 28/12/2021, si è dell'avviso che il carattere aperto della citata previsione consenta di ricondurre nel suo ambito anche fattispecie che comportino revisioni dei prezzi, allorquando le stesse non siano previste ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016.

Quanto ai termini della revisione, si ritiene possa farsi riferimento alla circolare n. 43362 del MIMS, che ha determinato le modalità operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi ex art. 1-septies D.L. 73/2021. In particolare, la citata circolare stabilisce, ove le offerte siano state presentate anteriormente all'anno 2020, di decurtare del 10% (quale alea a carico dell'appaltatore) la variazione percentuale del prezzo verificatasi nel primo semestre 2021 e di applicare la percentuale risultante al prezzo medio del materiale relativo all'anno di presentazione dell'offerta.

Valutata l'entità degli aumenti percentuali registrati dalla Fosteel s.r.l., che appaiono del tutto in linea con gli incrementi delle materie prime indicati dalle riviste di settore, nonché con quelli rilevati dal decreto ministeriale con riguardo ai principali materiali da costruzione, si è dell'avviso che possa procedersi in analogia a quanto fissato dalla anzidetta circolare, decurtando del 10% gli aumenti percentuali innanzi detti e determinando, di conseguenza, la compensazione spettante rispetto al materiale oggetto dell'esercizio dell'opzione contrattuale.

Procedendo nei termini testè esposti, il maggior importo complessivo da corrispondere risulterebbe pari ad € 1.709,01, che rappresenta ca. il 10% del valore dell'opzione contrattuale.

Tanto per le conseguenti determinazioni”.

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condiviso il contenuto della nota prot. 914/2021, autorizza la definizione della revisione dei prezzi del contratto stipulato con la Fosteel s.r.l. per

l'esecuzione della fornitura di raccorderia a saldare e giunti dielettrici, nei termini riportati nella nota medesima.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **7/GI/22** agli atti della società.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the page number.



1.7. Istanza di compensazione per maggiori costi presentata dalla Fosteel s.r.l. con riguardo al contratto per l'esecuzione della fornitura di raccorderia a saldare e giunti dielettrici. Determinazioni inerenti e conseguenti

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condiviso il contenuto della nota prot. 914 del 30/12/2021 della Sezione Appalti, agli atti della società, ha autorizzato la revisione dei prezzi del contratto stipulato con la Fosteel s.r.l. per l'esecuzione della fornitura di raccorderia a saldare e giunti dielettrici, nei termini riportati nella nota medesima.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore Indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. 7/22 agli atti della società.